



DELIBERA N. 348 del 27 aprile 2021

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Impianti S.p.A. – Procedura di gara per la fornitura di sistemi/componenti/apparati e accessori per le sale videoconferenza di Roma e Milano, del servizio di manutenzione e assistenza per i sistemi di videoconferenza e dei loro sistemi /componenti/apparati – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 204.600,00 – S.A.: Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB)

PREC 74/2021/F

Riferimenti normativi

Artt. 30 e 83, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Requisiti speciali di partecipazione – Capacità tecnico-professionale – Accredimento – Certificazione

Massime

Requisiti speciali di partecipazione – Possesso di accreditamento quale “Certified Partner” di un marchio determinato

È giustificata la richiesta del possesso di accreditamento quale “Certified partner” di un marchio determinato ove ciò sia giustificato dall’oggetto del contratto e dalle specificità delle prestazioni tecnologiche richieste.

Art. 83, commi 2 e 6, d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 27 aprile 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza di precontenzioso prot. n. 20772 del 10/03/2021, integrata con nota prot. n. 21069 dell'11/03/2021, con la quale la società Impianti S.p.A., con riferimento alla procedura di gara in oggetto, contesta la legittimità della *lex specialis* di gara nella parte in cui richiede requisiti speciali di partecipazione ritenuti non conformi alla normativa di settore e ingiustificatamente limitativi della concorrenza; nello specifico, la società istante domanda all'Autorità di esprimere un parere sulla legittimità dell'art. 9 del disciplinare di gara e dell'art. 5.1. delle Specifiche tecniche che richiedono ai fini della partecipazione alla procedura di gara il possesso in capo agli offerenti della certificazione UNI 11799:2020 (Servizi di integrazione dei sistemi audio, video e controlli) e delle certificazioni rilasciate da specifici fornitori (Poly e Creston) accreditanti gli operatori economici;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 22690 del 17/03/2021;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi in atti dalle parti interessate;

VISTE le note trasmesse all'istante e alla stazione appaltante prot. n. 24340 del 23/03/2021 e prot. n. 31244 del 15/04/2021;

CONSIDERATO che in data 16/03/2021 la stazione appaltante ha pubblicato su MEPA un avviso di rettifica della *lex specialis* di gara indicando che ai fini della partecipazione alla procedura di gara «*NON è necessario possedere la certificazione UNI 11799:2020 (Servizi di integrazione dei sistemi audio, video e controlli) e la certificazione di "Certified partner "Creston"*», con proroga dei termini previsti per la presentazione delle offerte;

RITENUTO che l'Autorità debba pronunciarsi esclusivamente sulla questione concernente la legittimità del richiesto requisito "*Certified Partner Polycom*" contestato dall'istante, in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c) del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso, l'istanza di parere è divenuta improcedibile con riferimento ai quesiti concernenti i requisiti speciali di partecipazione annullati come da comunicazione di rettifica trasmessa in atti;

CONSIDERATO che l'istante sostiene l'illegittimità dell'art. 9 del disciplinare di gara e dell'art. 5.1. delle Specifiche Tecniche per contrasto con la ritenuta tassatività del sistema di qualificazione dei relativi connessi mezzi di prova di cui all'art. 83, d.lgs. n. 50/2016 e all'allegato XVII che non prevedono tra i requisiti e relativi mezzi di prova certificazioni rilasciate da specifici fornitori; in particolare, la certificazione "*Certified Partner*" non avrebbe alcun collegamento con l'oggetto dell'appalto; inoltre, il paragrafo 4 relativo alla descrizione della fornitura prevede l'applicazione del principio di equipollenza cosicché non si comprenderebbe la richiesta riferita all'accredimento "*Polycom*" (oggi Poly); la richiesta di tale accredimento sarebbe in contrasto con la normativa dettata dal Codice in materia di requisiti speciali di partecipazione e mezzi di prova di cui agli artt. 83 e 86, d.lgs. n. 50/2016 e con i principi dettati dall'art. 30, d.lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza e di parità di trattamento;



CONSIDERATO che in ordine all'interpretazione dell'art. 83, commi 2 e 6, d.lgs. n. 50/2016, l'Autorità ha in diverse occasioni osservato che la stazione appaltante dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei requisiti di partecipazione nei contratti di servizi e forniture, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di attinenza e ragionevolezza e di rispetto del principio della libera concorrenza, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità e irragionevolezza (tra le altre: delibera n. 608 del 31/05/2017; delibera n. 794 del 19/07/2017; parere n. 164 del 23/10/2013); recentemente, il Cons. Stato, sez. V, nella sentenza del 21/02/2020, n. 1329 ha confermato l'orientamento secondo cui «*la stazione appaltante è titolare di un margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara. Tale esercizio di discrezionalità è stato ritenuto compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi, purché i requisiti richiesti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate (ex multis, Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 3083). Dunque, se l'Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tale possibilità (sindacabile in sede giurisdizionale quanto all'idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto) incontra il limite che tale scelta non sia irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2014 n. 2775; id. 22 settembre 2009 n. 5653; id., sez. VI, 23 luglio 2008 n. 3655)*»;

CONSIDERATO che, nella memoria trasmessa, la stazione appaltante ha evidenziato come la richiesta certificazione "Certified Partner Polycom" riguardi direttamente l'oggetto dell'appalto in quanto, come riportato nella documentazione di gara, la fornitura richiesta ha ad oggetto un complesso di sistemi/componenti/apparati e accessori destinati ad essere integrati con i sistemi di videoconferenza Polycom attualmente in uso presso la Consob per andare a costituire un unico sistema articolato nelle sue varie componenti funzionali, ciò che richiederebbe necessariamente la capacità degli offerenti di operare nelle fasi di installazione dei nuovi apparati, ma anche in quelle successive di configurazione, interconnessione, integrazione, conduzione e manutenzione, anche sui sistemi già in uso, caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico e notevole complessità e che dovranno essere integrati con i nuovi apparati; quanto rilevato dalla Consob trova conferma nelle Specifiche Tecniche, in particolare all'art. 3 concernente l'"Oggetto della fornitura" dove è, tra l'altro, prescritto: «L'oggetto della fornitura consiste in: I. Un'infrastruttura di collaborazione audio/video da integrare con gli attuali apparati di videoconferenza Polycom *RealPresence Group 700* in uso presso l'Istituto; II. (...); III. Il servizio di manutenzione della casa madre – *Polycom Partner Premier* – per i sistemi di videoconferenza Polycom *RealPresence Group 700*, già in uso presso l'Istituto, dalla data del 01-02-2022 fino alla data di scadenza prevista per la manutenzione di cui ai successivi punti IV, V e VI); IV. Il servizio di assistenza tecnica on site per i sistemi di videoconferenza Polycom *RealPresence Group 700*, già in uso presso l'Istituto, per la durata di 24 mesi (...)»; inoltre, sotto il profilo delle specifiche tecniche richieste, l'art. 4 delle stesse, nell'individuare i sottosistemi che compongono l'infrastruttura per erogare il servizio di videoconferenza, menziona anche i prodotti Poly, ma prevedendo una clausola di equipollenza (specifica, infatti, che «sottosistemi alternativi saranno accettati solo se l'offerta tecnica sarà correlata della prova di equivalenza tecnico/funzionale/dimensionale per ciascun sottosistema equivalente offerto»);

RITENUTO che, in ragione dell'oggetto del contratto in affidamento, l'accreditamento richiesto agli offerenti di "Certified partner Polycom" attenga a un requisito speciale di partecipazione concernente la capacità tecnico-professionale che appare conforme ai principi dettati all'art. 30, comma 1 e all'art. 83, comma 2 e comma 6, d.lgs. n. 50/2016 in ragione dell'attinenza e proporzionalità con l'oggetto del contratto in affidamento, con particolare riferimento alle richieste prestazioni di fornitura e manutenzione rispetto a impianti in parte già esistenti;

RITENUTO, pertanto, che la documentazione di gara sia conforme alla normativa di settore;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'art. 9 del disciplinare di gara e l'art. 5.1. delle Specifiche tecniche siano conformi alla normativa di settore.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio In data 30 aprile 2021
Per il Segretario Maria Esposito
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente